

mediante terzi, lo divulghi direttamente o dia luogo a divulgazione di messaggi pubblicitari tali da essere recepiti come miranti a distribuire o mostrare tale materiale; questi comportamenti vengono puniti con una pena detentiva fino a 3 anni o/e una pena pecuniaria per le ipotesi più gravi.

- *Turismo sessuale a danno di minori*

Con la riforma del 1996, è stato introdotto nel Regno Unito il principio di extraterritorialità per la cospirazione e istigazione volta alla commissione di atti sessuali fuori dal Regno Unito. Elementi costitutivi della fattispecie criminosa sono:

- l'accordo avente per oggetto la condotta di reato deve riguardare un atto che abbia luogo in un territorio non appartenente al Regno Unito;
- l'accordo deve riguardare la commissione di un atto sessuale non perseguibile in Inghilterra o nel Galles;
- la condotta deve essere collegata ad atti preliminari o ad azioni commesse in Inghilterra o nel Galles;
- il principio della doppia incriminazione, ossia il fatto deve costituire reato secondo la legge del luogo in cui è commesso.

- *Altri dati*

Secondo i dati pubblicati da Organizzazioni private inoltre tra il 1989 ed il 1996 sono stati segnalati 4.495 casi di minori coinvolti in attività di prostituzione; nello stesso periodo però soltanto 6 adulti sono stati condannati per sfruttamento di minori nella prostituzione.

In tema di pornografia minorile le statistiche ufficiali riportano un incremento notevole di casi di persone processate e condannate per reati connessi con la produzione, pubblicazione e distribuzione di materiale pornografico: dai 46 processi e 44 condannati nel 1992 ai rispettivamente 80 e 69 del 1996.

Non esistono statistiche ufficiali riguardo alla pornografia minorile trasmessa via internet. Tuttavia l'Internet Watch Foundation organismo creato dalla stessa Società Internet per monitorare e raccogliere le segnalazioni concernenti la produzione di pornografia minorile lanciata via Internet, ha pubblicato il primo rapporto annuale contenente dati raccolti tra il dicembre 1996 ed il novembre 1997:

- numero di segnalazioni pervenute all'IWF 4.300, di cui conclusi con processo 781.

Dei casi segnalati l'85% riguarda casi di pornografia minorile; il 63% apparentemente proviene dagli Usa, il 19% dal Giappone, l'11% dall'Europa.

Spagna

- *Abuso sessuale*

Il titolo VIII del codice penale spagnolo tratta dei "reati contro la libertà sessuale".

L'art. 181 c.p. tratta gli ~~abusi sessuali che si consumano senza violenza o minaccia~~. L'età inferiore ai 12 anni della persona offesa costituisce una circostanza aggravante del reato di violenza sessuale, che comporta una pena detentiva da 6 mesi a 2 anni, mentre è prevista solo una pena pecuniaria nell'ipotesi in cui la persona offesa è un'età compresa tra i 12 e i 16 anni. Il secondo comma dell'art. 181 prevede tra l'altro che non esiste il consenso quando la parte offesa è un minore di età

inferiore ai 12 anni (che saranno portati a 13 con la riforma in discussione). Infine nel terzo comma sono state inserite le ipotesi di violenza sessuale (*abusos sexuales*) ottenute sfruttando situazioni di superiorità dell'autore di reato rispetto alla parte offesa come il rapporto di parentela, la dipendenza economica, la differenza di età e la convivenza familiare.

L'art. 182 c.p. tratta dei delitti di violenza carnale (*estupro*), consistenti nell'introduzione di oggetti o penetrazione vaginale o anale nei casi di assenza di consenso puniti con una pena detentiva da 12 a 15 anni, costituendo una circostanza aggravante l'ipotesi in cui il fatto è commesso approfittando di rapporti di parentela, ascendente, discendente o fratello/sorella.

L'art. 183 c.p. punisce chiunque usando l'inganno commetta violenza sessuale con persona di età compresa tra 12 e 16 anni, con l'aggravante di pena qualora l'abuso consista in rapporto carnale, introduzione di oggetti o penetrazione vaginale o anale.

- *Prostituzione minorile*

Viene punito nell'art. 187 c.p. chiunque induce, favorisce o facilita la prostituzione o la corruzione di un minore di 18 anni o di un incapace con una pena detentiva da 2 a 4 anni e una pena pecuniaria da 12 a 24 mensilità (36 milioni di P).

Inoltre l'art. 188 c.p. punisce l'esercizio coattivo della prostituzione o il mantenimento nella stessa mediante inganno o con abuso di una situazione di necessità o di superiorità.

- *Pornografia minorile*

Viene innanzi tutto punita la distribuzione, vendita, esibizione di materiale pornografico a minori di 18 anni con una pena pecuniaria da 3 a 10 mensilità (15 milioni di P).

L'art. 189 c.p. punisce l'utilizzo di minori di 18 anni con fini di spettacoli esibizionistici o pornografici con una pena detentiva compresa fra 1 e 3 anni.

Il codice penale punisce infine il fatto di eseguire o fare eseguire ad altri atti di esibizione oscena di fronte a minori di 18 anni o ad incapaci, nonché chiunque con qualunque mezzo diretto diffonde, vende, mostra materiale pornografico tra minori di 18 anni e incapaci, con una pena pecuniaria da 3 a 10 mensilità (15 milioni di P).

- *Turismo sessuale a danno di minori*

Non sono pervenute informazioni in merito all'applicabilità del principio di extraterritorialità ai reati qui esaminati commessi all'estero.

- *Altri dati*

Il Parlamento sta peraltro discutendo una riforma volta a difendere i soggetti più indifesi: i minori di età e gli incapaci. Per esempio verrà punito il traffico degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, che si verifichi verso l'interno o l'esterno del territorio nazionale. Si prevede altresì il principio di giustizia universale secondo cui i tribunali spagnoli saranno competenti a giudicare i reati relativi alla prostituzione e alla corruzione di minori commessi da spagnoli o da stranieri fuori dalle frontiere del territorio spagnolo.

Per corruzione di minori si intende qualunque atto diretto ad avviare o mantenere minori o incapaci ad una vita sessuale precoce o prematura, così come gli atti di natura sessuale la cui intensità.

persistenza o continuità possano alterare il processo normale di funzionamento e sviluppo della personalità degli stessi.

Albania

• *Abuso sessuale*

Ai sensi dell'art. 100 c.p., chiunque ha rapporti sessuali con una ragazza di età inferiore a 14 anni o che non ha ancora raggiunto l'età della pubertà, viene punito con una pena detentiva da 5 a 15 anni. Costituisce una circostanza aggravante se l'autore di reato commette violenza sessuale o provoca alla persona offesa un grave danno fisico, punibile con una pena detentiva da 10 a 20 anni. Mentre se dal fatto deriva la morte o il suicidio della persona offesa, la pena detentiva non può essere inferiore a 20 anni.

L'art. 101 c.p. prevede che chiunque ha rapporti sessuali con una ragazza di età compresa tra i 14 e i 18 anni o che ha già raggiunto l'età della pubertà, viene punito con una pena detentiva da 5 a 10 anni. Costituisce una circostanza aggravante se l'autore di reato commette violenza sessuale o provoca alla persona offesa un grave danno fisico, punibile con una pena detentiva da 10 a 15 anni. Mentre se dal fatto deriva la morte o il suicidio della persona offesa, la pena detentiva varia da 10 a 20 anni.

L'art. 103 c.p. inoltre dispone che chiunque ha rapporti sessuali illegali con una femmina, che ha raggiunto l'età di 14 anni e l'età della pubertà, approfittando del suo stato di incapacità fisica o mentale o lo stato di incoscienza a cui è soggetta, viene punito con una pena detentiva da 5 a 10 anni. Costituisce una circostanza aggravante se l'autore di reato provoca alla persona offesa un grave danno fisico, punibile con una pena detentiva da 5 a 15 anni. Mentre se dal fatto deriva la morte o il suicidio della persona offesa, la pena detentiva varia da 10 a 20 anni.

Chiunque compie atti palesemente osceni con o di fronte a un minore dell'uno o dell'altro sesso e di età inferiore a 14 anni, è punito ai sensi dell'art. 108 c.p. con una pena detentiva fino a 5 anni.

L'art. 116 c.p. dispone che i rapporti omosessuali, qualora sono commessi con violenza e con minori o con persone vulnerabili, vengono puniti con una pena detentiva fino a 5 anni.

Infine l'art. 106 c.p. punisce rapporti sessuali illegali fra genitore e minore, fratello e sorella, con una persona avente un rapporto di discendenza diretta o di custodia o di adozione, con una pena detentiva fino a 5 anni.

• *Prostituzione minorile*

La richiesta, l'intermediazione e la ricezione di un'utilità economica commessa all'esercizio della prostituzione vengono puniti ai sensi dell'art. 114 c.p. con una pena detentiva fino a 5 anni. Costituisce circostanza aggravante il fatto di coinvolgere nella prostituzione una minore o se si usa violenza su quest'ultima, comportamento punibile con una pena detentiva da 5 a 10 anni.

In materia di prostituzione si rileva che la legge albanese condanna sia colei che la esercita, nonché colui che la induce e/o la sfrutta: le prime con una pena detentiva fino a 3 anni, mentre con pene detentive tra i 5 e i 20 anni sono previste per i secondi.

Secondo i dati riportati dalle autorità albanesi sono pochi i casi di sfruttamento della prostituzione che vengono denunciati e perseguiti dalla magistratura locale. Significa, ~~vo è il raffronto con i dati~~ raccolti in Italia, in cui 2/3 dei casi denunciati di sfruttamento della prostituzione, vengono imputati a cittadini albanesi.

- *Pornografia minorile*

La fabbricazione, distribuzione, pubblicità, importazione, vendita e pubblicazione di materiale pornografico nell'ambiente del minore, costituisce un illecito penale punibile ai sensi dell'art. 117 c.p. con una pena detentiva fino a 5 anni o con una pena pecuniaria.

- *Turismo sessuale a danno di minori*

Nessuna informazione è pervenuta in merito all'applicabilità del principio di extraterritorialità in materia.

- *Altri dati*

Nel mese di luglio 1998 si è svolta a Tirana una Conferenza internazionale sul traffico delle donne e dei minori a cui hanno partecipato esperti, membri delle forze di polizia e della missione italiana Interforze.

Secondo un studio del Censis del luglio 1998, le prostitute albanesi in Italia sono circa 10.000, di cui 2.000 minorenni. Tuttavia non esistono a tutt'oggi dati ufficiali sul fenomeno dello sfruttamento sessuale a fini commerciali, se non relativi allo specifico fenomeno del traffico di donne e minori a fini di sfruttamento, dall'Albania verso i paesi europei, in particolare l'Italia. Secondo il rapporto OIM, presentato nel marzo 1998, la maggior parte delle ragazze straniere in Italia coinvolte nel traffico ai fini dello sfruttamento proviene dall'Albania ed è di minore età (14-18 anni). Di norma una ragazza albanese viene venduta per Lit. 20-25 milioni e la maggior parte delle ragazze non arrivano in Italia con la consapevolezza delle condizioni di aggressivo e violento sfruttamento a cui saranno soggette. Queste ragazze vengono sfruttate in condizioni di vera e propria schiavitù, costantemente minacciate anche di ritorsioni nei confronti delle loro famiglie di origini.

Secondo il rapporto dell'OIM le vie del "traffico" dall'Albania e i metodi sono quelli solitamente utilizzati per il traffico di clandestini. Si tratta di organizzazioni criminali che per mezzo di pescherecci o gommoni che raccolgono gli stranieri al prezzo stimato di 2.800 - 5.000 \$ con la finalità di portarli sulle coste italiane attraverso il canale di Otranto. Le vie del "traffico" terrestre sono rappresentate dal passaggio illegale attraverso le frontiere di Trieste e Bolzano per scendere lungo la costa adriatica.

I lenoni albanesi sono di norma giovani criminali attratti dai facili profitti e sembrano avere conoscenza diretta delle ragazze spesso provenienti dal loro stesso villaggio o città se non addirittura loro amiche o compagne di scuola. Gli organizzatori di queste attività illecite, fino ad oggi non ancora collegati alla criminalità organizzata internazionale, si stanno sempre più rafforzando in Italia, e ampliando il loro operato ad altre attività illecite, come per es. il traffico di stupefacenti.

Colombia

- *Abuso sessuale*

Il codice penale colombiano punisce chiunque compie una violenza carnale su una persona di età inferiore ai 12 anni mediante violenza, comminandogli una pena detentiva da 2 a 5 anni.

L'art. 305 c.p. punisce chiunque compie atti sessuali diversi dalla violenza carnale con persona di età inferiore ai 14 anni o in sua presenza o lo induce a pratiche sessuali, comminandogli una pena detentiva da 2 a 5 anni.

Inoltre chiunque mediante l'uso dell'inganno compie una violenza carnale su una persona di età superiore ai 14 e inferiore ai 18 anni, sarà punito con una pena detentiva da 1 a 5 anni.

Mentre chiunque mediante l'uso dell'inganno compie atti sessuali diversi dalla violenza carnale con una persona di età superiore ai 14 e inferiore ai 18 anni, sarà punito con una pena detentiva da 6 mesi a 2 anni.

Costituiscono circostanze aggravanti, con aumento di un terzo della pena, se il fatto è commesso in concorso con terzi, se l'autore si trova in posizione di autorità rispetto alla persona offesa, se la persona offesa è in stato di gravidanza, ha contratto una malattia venerea o ha un'età inferiore ai 10 anni.

- *Prostituzione minorile*

L'art. 308 c.p. prevede che chiunque con fini di lucro o per soddisfare i desideri altrui, induce al commercio carnale o alla prostituzione un'altra persona, verrà punito con una pena detentiva da 2 a 4 anni e con una pena pecuniaria equivalente ad un importo pari al valore del salario minimo legale vigente moltiplicato per una quantità da 5 a 500.

Mentre l'art. 309 c.p. dispone che chiunque con fini di lucro o per soddisfare i desideri altrui costringe un'altra persona al commercio carnale o alla prostituzione, sarà punito con una pena detentiva da 3 a 9 anni e con una pena pecuniaria equivalente ad importo pari al valore del salario minimo legale vigente moltiplicato per una quantità da 50 a 500. Se la persona offesa ha un'età inferiore ai 18 anni, la pena è aumentata di un terzo.

L'art. 312 c.p. si riferisce proprio all'ipotesi di prostituzione di minori, punendo chiunque adibisce, affitta, mantiene, amministra o finanzia una casa o un edificio per la pratica di atti sessuali a cui partecipano minori, con una pena detentiva da 2 a 6 anni e con una pena pecuniaria equivalente ad un importo pari al valore del salario minimo legale vigente moltiplicato per una quantità da 50 a 500.

Costituiscono circostanze aggravanti, con l'aumento di un terzo della pena, il fatto che la persona offesa abbia 14 anni, che la persona offesa sia in stato di gravidanza oppure che la condotta è finalizzata a consegnare la persona offesa ad un straniero.

- *Pornografia minorile*

Il codice penale punisce chiunque fotografa, filma, vende, esibisce o commercia in qualunque modo materiale pornografico nel quale partecipano minori di età, con una pena detentiva da 4 a 10 anni e una pena pecuniaria da 100 a 1.000 salari minimi legali mensili.

- *Turismo sessuale a danno di minori*

Nessuna informazione è pervenuta in merito all'applicabilità del principio di extraterritorialità in materia.

- *Altri dati*

Non sono pervenute altre informazioni in materia.

Corea del Sud

- *Abuso sessuale*

Nessuna informazione è giunta in merito.

- *Prostituzione minorile*

La legge penale coreana punisce i reati di sfruttamento sessuale dei minori quali fattispecie aggravata dei reati di incitazione e sfruttamento della prostituzione, con pene detentive da 5 a 10 anni.

- *Pornografia minorile*

Il Child Welfare Act del 1981 ha istituito organi centrali e decentrati preposti alla tutela dei minori. L'art. 18 di tale legge indica i comportamenti penalmente sanzionati che hanno come persona offesa il minore, come l'utilizzo di quest'ultimo per atti osceni, o per pubblicazioni o spettacoli, film, libri e pubblicità. mentre l'art. 34 prevede che tali comportanti sono punibili con pene detentive da 6 mesi a 3 anni e pene pecuniarie.

- *Turismo sessuale a danno di minori*

Nessuna informazione è pervenuta in merito all'applicabilità del principio di extraterritorialità in materia.

- *Altri dati*

Non risultano disponibili statistiche riguardo lo sfruttamento sessuale dei minori presso organi ufficiali. E' altrettanto difficoltoso estrapolare dalle statistiche nazionali sulla criminalità dati specifici sul coinvolgimento di minori in atti di sfruttamento sessuale.

India

- *Abuso sessuale*

La sezione 377 c.p. prevede che chiunque volontariamente ha un rapporto carnale contro l'ordine della natura con qualunque uomo, donna o animale, viene punito con la pena detentiva a perpetuità o con una pena detentiva fino a 10 anni e una pena pecuniaria. La penetrazione è sufficiente a costituire un rapporto carnale così come descritto nella norma penale. Avere rapporti sessuali con una persona di sesso femminile di età inferiore ai 15 anni è considerato come uno stupro, anche se si tratta della propria sposa (*rape*).

La sezione 9 del The Immoral Traffic Prevention Act del 1986, prevede che chiunque ha la custodia, l'affidamento o la cura, è in posizione di autorità, di una persona e ne provoca, favorisce, istiga la seduzione ai fini della prostituzione di quest'ultima, viene punito con una pena detentiva non inferiore ai 7 anni.

Non esiste una previsione specifica nel codice penale indiano, per quanto riguarda l'abuso sessuale di minori compiuto da genitori o insegnanti. Questi atti ricadono sotto la previsione generica relativa all'abuso sessuale di minori compiuto da persone che hanno la loro custodia.

- **Prostituzione minorile**

La normativa indiana in materia di sfruttamento sessuale dei minori è contenuta in The Immoral Traffic Prevention Act ed in altre norme sparse nel Codice Penale Indiano.

Le sezioni 366a e 366b sono volte a punire l'esportazione e l'importazione di ragazze ai fini della prostituzione. Per la prima, chiunque induce una ragazza di età inferiore ai 18 anni ad andare da un luogo o di compiere qualunque atto ai fini di costringere o istiga quest'ultima ad avere rapporti illeciti con un'altra persona, viene punito con una pena detentiva fino a 10 anni e con una pena pecuniaria. Mentre la seconda considera un reato l'importazione in India da qualunque altro Stato, di ragazze di età inferiore ai 21 anni ai fini di costringere o istiga queste ultime ad avere rapporti illeciti con un'altra persona, viene punito con una pena detentiva fino a 10 anni e con una pena pecuniaria.

La sezione 372 c.p. prevede inoltre che chiunque vende, concede in affitto, o dispone in qualunque modo di una persona di età inferiore ai 18 anni con l'intento di utilizzarla o impiegarla ai fini della prostituzione o di aver rapporti illeciti con terzi o per qualunque fine illecito e immorale, viene punito con una pena detentiva fino a 10 anni e con una pena pecuniaria.

Mentre la sezione 373 c.p. prevede che l'acquisto, l'affitto o altrimenti il possesso di qualunque persona di età inferiore ai 18 anni, con l'intento di utilizzarla o impiegarla ai fini della prostituzione o di rapporti illeciti con terzi o per qualunque fine illecito e immorale, viene punito con una pena detentiva fino a 10 anni e con una pena pecuniaria.

Inoltre va richiamata la riforma introdotta da The Immoral Traffic Prevention Act del 1986. Viene punito dalla sezione 5 chiunque favorisce, induce o riceve una persona ai fini della prostituzione, con una pena detentiva compresa tra 7 e 14 anni, se la persona offesa è una persona di minore età (*minor*), mentre la pena detentiva massima è estesa alla perpetuità qualora la persona offesa è un bambino (*child*).

Infine la sezione 6 della stessa riforma condanna qualunque forma di sfruttamento della prostituzione nei bordelli, in particolare quando la persona offesa è un minore o un bambino.

- **Pornografia minorile**

La sezione 293 c.p. dispone che chiunque vende, cede per l'affitto, distribuisce, esibisce, diffonde a persona di età inferiore ai 20 anni qualunque oggetto osceno descritto nella sezione 292 c.p., nonché chiunque cede a titolo gratuito tale materiale o tenta di farlo, viene punito con una pena detentiva fino a 3 anni e con una pena pecuniaria fino a 2.000 rupees, mentre con una pena detentiva fino a 7 anni e con una pena pecuniaria fino a 5.000 rupees in caso di recidiva.

Non vi è invece una disposizione specifica che punisce la produzione, distribuzione, vendita, cessione e possesso di materiale di pornografia minorile, infatti tali comportamenti vengono di per sé puniti in riferimento al generico concetto di materiale osceno, così come viene descritto dalla sezione 292 c.p.

- *Turismo sessuale a danno di minori*

Nessuna informazione è pervenuta in merito all'applicabilità del principio di extraterritorialità in materia.

- *Altri dati*

Gli Organismi governativi competenti in materia sono: Department of Women and Child Development del Ministero per lo Sviluppo delle Risorse Umane e il Central Advisory Committee sulla prostituzione minorile.

I dati statistici ufficiali sono in questo campo assai carenti e spesso tendono a sottostimare le reali dimensioni del fenomeno. In un rapporto pubblicato nel 1994 dal Central Advisory Committee sulla prostituzione minorile si stimava in circa 350-400 mila il numero dei minori dediti alla prostituzione. Secondo il rapporto Unicef del 1995 la cifra sarebbe intorno ai 500 mila, quindi la metà di quel milione di minori che secondo le stime del medesimo rapporto sono dediti alla prostituzione nell'intero continente asiatico.

Il fenomeno assume dimensioni di rilievo nei grandi centri urbani (Bombay, Calcutta, Delhi, Bangalore) dove esistono quartieri a luci rosse di grandi dimensioni. Delle persone dedite alla prostituzione in queste aree le organizzazioni non governative indiane e la Commissione nazionale per la Donna calcolano che circa il 20-25 % siano minori.

Nel 1996 la Commissione Nazionale per la Donna ha promosso un programma di recupero di minori dediti alla prostituzione a Bombay. A conclusione del programma erano stati sottratti al mercato della prostituzione soltanto 487 minori. Di questi 400 sono risultati sieropositivi ai test per l'HIV.

Le condizioni socio-sanitarie del paese sono tali che la prostituzione è non soltanto minorile. attecchisce soltanto all'interno del Paese. Non si registrano quindi significativi fenomeni di turismo sessuale dall'estero. Unicamente Goa viene indicata dalle Organizzazioni non Governative come centro in crescita di episodi di turismo sessuale. Qui infatti è stata comminata la prima condanna ad un cittadino straniero per pedofilia e abuso sessuale di minori.

Kazakistan

- *Abuso sessuale*

Nessuna informazione è giunta in merito.

- *Prostituzione minorile*

Una riforma del 1997 ha introdotto nel codice penale una serie di reati contro i minori, tra cui quelli legati alla sfera sessuale. Tra questi l'art. 132 ha punito il coinvolgimento nella prostituzione, sanzionato con la pena dei lavori socialmente utili da 180 a 240 ore, lavori riabilitativi da 1 a 2 anni, l'arresto per 6 mesi o una pena detentiva fino a 3 anni. Qualora tale reato venga commesso da un genitore, da un insegnante o da un tutore, o venga commesso con violenza e minaccia, ciò costituisce una circostanza aggravante e nella prima ipotesi si può applicare anche la decadenza da cariche pubbliche e la sospensione dell'attività professionale fino a 3 anni.

Tale legge prevede inoltre il traffico e commercio di minori per attività illecite, anche connesse allo sfruttamento sessuale. Per tali reati è disposta una pena detentiva da 3 a 10 anni, nonché l'eventuale confisca dei beni. L'art. 133 considera la morte o le gravi lesioni provocate dai fatti qui sopra descritti come una circostanza aggravante.

- *Pornografia minorile*

Nessuna informazione è giunta in merito.

- *Turismo sessuale a danno di minori*

Nessuna informazione è pervenuta in merito all'applicabilità del principio di extraterritorialità in materia.

- *Altri dati*

E' stato istituito un organo ad hoc per la tutela dei minori, de loro diritti, interessi e libertà. Si tratta di un organo di polizia amministrativa in cui vi sono rappresentati tra l'altro il Dipartimento del Lavoro Minorile del Ministero dell'Interno, il Reparto per il Lavoro Minorile del Dipartimento degli Affari Interni Urbani, il Dipartimento degli Affari Interni delle Regioni, il Dipartimento degli Affari Interni dei Trasporti e altri. Tali Uffici sono nati in armonia con le disposizioni contenute nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo nonché con le disposizioni nazionali relative alla materia.

Myanmar

- *Abuso sessuale*

Nessuna informazione è giunta in merito.

- *Prostituzione minorile*

The Child Law 9/1993 concernente lo sfruttamento e la vendita di minori. Chiunque, avendo la cura e custodia di un minore di età inferiore ai 16 anni, consente che questi si prostituisca, è punito con una pena detentiva fino a due anni, in alternativa o congiuntamente, con una pena pecuniaria. Il testo in esame tutela il diritto del minore all'adozione nei termini di legge reprimendo ogni forma di rapimento verso uno Stato terzo, nonché sfruttamento, traffico, vendita, maltrattamento che potrebbe eventualmente verificarsi in seguito all'adozione.

The Supression of Prostitution Act del 1949 sancisce l'illiceità della prostituzione e dell'adescamento.

Il codice penale del 1860 che contiene varie disposizioni in materia di tutela di minori e di contrasto e repressione dei fenomeni di traffico e vendita di donne e minori a scopi di prostituzione. Chiunque vende o comunque sfrutta un minore di 18 anni per fini di prostituzione o comunque per rapporti illeciti è punito con una pena detentiva fino a 10 anni e con una pena pecuniaria.

Allo stesso modo è punito anche il cliente considerato come colui che acquista, affitta, o comunque ottiene il possesso di qualunque persona di età inferiore ai 18 anni con l'intento di utilizzarla a fini di prostituzione o per rapporti illeciti.

Il trasferimento illegale di un minore di età inferiore ai 14 anni se maschio e 16 se femmina fuori dal territorio dello Stato di Myanmar, è ritenuto rapimento di persona e come tale punito con una pena detentiva fino a 7 anni e con una pena pecuniaria.

Chiunque coinvolge una minore di età inferiore ai 18 anni nel traffico ai fini della prostituzione o in altri rapporti illeciti, è punito con una pena detentiva fino a 10 anni e con una pena pecuniaria. Con la medesima pena è punito chiunque introduce nel territorio dello Stato di Myanmar una minore di età inferiore ai 21 anni per forzarla a rapporti illeciti.

In maniera più estesa sono perseguiti i reati connessi con la riduzione in schiavitù, rapimento, traffico di esseri umani.

La pena detentiva fino a 3 mesi comminate per reati connessi alla produzione, distribuzione, possesso, vendita pubblica esibizione di materiale pornografica è aumentata fino a 6 mesi quando il destinatario è un minore di età inferiore a 20 anni.

- *Pornografia minorile*

In materia di pornografia minorile è punito con la pena detentiva fino a 2 anni o con una pena pecuniaria chiunque utilizza il minore in foto, video, film pornografici.

- *Turismo sessuale a danno di minori*

Nessuna informazione è pervenuta in merito all'applicabilità del principio di extraterritorialità in materia.

- *Altri dati*

Secondo le informazioni raccolte dall'Unicef i minori vengono avviati alla prostituzione all'età di dodici anni circa, o reclutati tra i bambini di strada o dalle loro stesse famiglie come strumento di miglioramento delle condizioni economiche.

Con l'aumento del fenomeno del turismo sessuale nei Paesi limitrofi si è sviluppato il traffico illegale a fini di prostituzione. Intorno al 1995 il numero di donne birmane coinvolte in case di prostituzione thailandesi si è attestato tra 20.000 e 30.000 con un ricambio di 10.000 l'anno per lo più di età compresa tra i dodici ed i venticinque anni. Secondo una ONG locale, una media di sette giovani donne quotidianamente viene fatta passare clandestinamente attraverso il punto di frontiera con la Thailandia MAE SAI per essere utilizzata nel mercato della prostituzione.

Poiché secondo la legge locale soltanto i bambini appartenenti ad alcune classi sociali hanno diritto ad ereditare, gli esclusi da tali benefici soprattutto se nati in famiglie povere vengono ceduti affinché possano essere affidati alle cure di famiglie più abbienti.

Si ritiene, sulla base di indagini condotte da Associazioni locali nel 1994, che oltre il 22 % dei bambini di strada ha subito abusi intrafamiliari, motivo che li ha condotti ad abbandonare il nucleo familiare; mentre il 20% delle bambine di strada di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, ha già subito abusi sessuali.

Secondo i dati acquisiti, i minori soprattutto nella capitale birmana possono essere avviati alla prostituzione già all'età di dodici anni, molti tra loro sono forzati a ciò dalle famiglie soprattutto per motivi economici.

Alta è la percentuale delle giovani donne affette da malattie sessualmente trasmissibili, incluso anche la positività all'HIV, per il quale il rischio risulta pericolosamente in aumento.

Romania

• *Abuso sessuale*

L'art. 197 c.p. prevede che chiunque ha rapporti sessuali con una persona di sesso femminile, costringendola o approfittando della sua impossibilità di difendersi o di esprimere la propria volontà, viene punito con una pena detentiva da 3 a 10 anni.

Costituiscono circostanze aggravanti, punibili con una pena detentiva da 5 a 15 anni, le seguenti ipotesi:

- se la persona offesa non ha raggiunto l'età di 14 anni;
- se la persona offesa se trovava sotto le sue cure, protezione, educazione e custodia dell'autore;
- è stato causato un danno grave all'integrità fisica o alla salute della persona offesa.

Inoltre si applica una pena detentiva da 10 a 20 anni se la persona offesa aveva meno di 14 anni e da 15 a 20 anni se al fatto è seguita la morte o il suicidio della persona offesa.

Alcune delle ipotesi qui sopra descritte possono risolversi senza una condanna se, prima dell'emissione della sentenza, venga concluso un matrimonio tra l'autore e la persona offesa.

L'art. 198 c.p. dispone che il rapporto sessuale con una persona di sesso femminile che non ha raggiunto l'età di 14 anni, viene punito con una pena detentiva da 1 a 15 anni. Alla stessa pena è assoggettato colui che ha un rapporto sessuale con una persona di sesso femminile di età compresa tra i 14 e i 18 anni, se si tratta del tutore o del curatore, del custode, del domestico, del medico curante, dell'insegnante o dell'educatore che utilizzi tale propria qualifica. A questa ipotesi si applicano le medesime circostanze aggravanti previste dall'art. 197 c.p.

Viene punito ai sensi dell'art. 199 c.p., il fatto di colui che, per promessa di matrimonio, determina una persona di sesso femminile di età inferiore ai 18 anni ad avere un rapporto sessuale, con una pena detentiva da 1 a 5 anni.

Vengono altresì puniti dall'art. 200 c.p., le relazioni sessuali tra persone dello stesso sesso, compiuti in pubblico o qualora provocano un pubblico scandalo, con una pena detentiva da 1 a 5 anni. Il fatto per una persona di età superiore ai 18 anni di avere relazioni sessuali con una persona di età inferiore ai 18 anni dello stesso sesso, è punibile con una pena detentiva da 2 a 7 anni e con l'interdizione dal alcuni diritti.

L'art. 202 c.p. punisce qualunque atto a carattere osceno commesso su una persona di età inferiore ai 18 anni o alla presenza di quest'ultimo, con una pena detentiva da 3 mesi a 2 anni o con una pena pecuniaria.

Infine il rapporto sessuale tra persone in rapporto di parentela in linea retta o tra fratelli e sorelle, è punito dall'art. 203 c.p. con una pena detentiva da 2 a 7 anni.

• *Prostituzione minorile*

L'art. 328 c.p. prevede che chiunque si procura i mezzi di sussistenza o i principali mezzi di sopravvivenza praticando a questo scopo rapporti sessuali con diverse persone, è punito con una pena detentiva da 3 mesi a 3 anni.

Mentre l'art. 329 c.p. dispone che chiunque induce, costringe, favorisce la pratica della prostituzione, od ottiene dei profitti da tale pratica, così come recluta una persona ai fini della

prostituzione, o traffica le persone a questo scopo, viene punito con una pena detentiva da 2 a 7 anni e con l'interdizione di alcuni diritti. Costituisce circostanza aggravante se il fatto è commesso ai danni di un minore o presenta un carattere di particolare gravità, punibile con una pena da 3 a 10 anni e l'interdizione di alcuni diritti.

E' altresì prevista la confisca del denaro, valori o qualunque altro bene servito o destinato a servire, direttamente o indirettamente, alla commissione dei reati e costituiscono il provento dei reati qui sopra riportati. Qualora non possono essere ritrovati, l'autore è tenuto al pagamento del loro equivalente in denaro.

- *Pornografia minorile*

Non risultano in vigore disposizioni specifiche contro la pornografia minorile. L'art. 325 c.p. punisce la vendita o la diffusione, nonché la produzione o la detenzione ai fini della diffusione di oggetti, disegni, scritture o altri materiali a carattere osceno, con una pena detentiva da 3 mesi a 2 anni o con una pena pecuniaria.

- *Turismo sessuale a danno di minori*

Nessuna informazione è pervenuta in merito all'applicabilità del principio di extraterritorialità in materia.

- *Altri dati*

Risulta attualmente allo studio una riforma legislativa in materia di tutela dei minori, al fine di consentire un'armonizzazione della legislazione nazionale con le disposizioni previste dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo.

Sri Lanka

- *Abuso sessuale*

La sezione 365A dell'emendamento del 1995 al codice penale ha previsto la punibilità di qualunque persona di età superiore di 18 anni che compie atti di palese oscenità o è partecipe alla commissione di tali atti con terzi, ai danni di una persona di età inferiore ai 16 anni, con una pena detentiva da 10 a 20 anni e con una pena pecuniaria, ed è tenuta a versare una somma determinata nel quantum dal tribunale per il risarcimento del danno causato alla persona offesa.

E' altresì considerato reato, l'abuso sessuale grave commesso ai danni di una persona di età inferiore ai 18 anni, punibile con una pena detentiva da 10 a 20 anni e con una pena pecuniaria, e con il pagamento di una somma determinata nel quantum dal tribunale per il risarcimento del danno causato alla persona offesa.

Analoghe pene sono infine previste per chiunque commette il reato di incesto e il reato di rapporto sessuale con un minore con il quale l'autore ha un rapporto di parentela.

- *Prostituzione minorile*

Nell'emendamento al codice penale del 1995, è stata potenziata la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali, punibile con una pena detentiva da 5 a 20 anni e con una pena pecuniaria. E' stata introdotta altresì la punibilità del traffico di minori età inferiore a 18 anni per l'avvio alla prostituzione.

- *Pornografia minorile*

In materia di produzione, distribuzione, e detenzione di materiale pornografico compreso foto, film, video, nonché di esibizioni e spettacoli pornografici, l'emendamento del 1995 ha previsto la punibilità con pene detentive da 2 a 10 anni e con una pena pecuniaria l'impiego in tali attività illecite di minori di 18 anni.

- *Turismo sessuale a danno di minori*

Nessuna informazione è pervenuta in merito all'applicabilità del principio di extraterritorialità in materia.

- *Altri dati*

In materia di protezione dei diritti dell'infanzia, è stato istituito il Departement of Probation and Child Care Service presso il Ministero degli Affari Sociali, nonché il National Monitoring Committee on the Children's Charter coadiuvato da 8 comitati provinciali con il compito di monitorare l'applicazione dei Trattati internazionali in materia di minori in Sri Lanka.

Il fenomeno della prostituzione minorile secondo dati recenti dovrebbe coinvolgere circa 33.000 bambini a fronte di circa 3.000 bambine. Si ricorda a titolo di informazione il caso del pedofilo di nazionalità svizzera arrestato in Sri Lanka con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con 1.500 minori, ed estradato nel suo paese d'origine nel gennaio 1997.

Sono ancora rari tuttavia i casi di arresto da parte delle Autorità locali di cittadini di origine europea dediti allo sfruttamento sessuale dei minori. Nella maggior parte dei casi sono unicamente condannati a lievi pene detentive se non al solo pagamento di pene pecuniarie. Ancor meno si registrano casi di arresto di cittadini sri lankesi.

E' recente il caso di due orfanotrofi chiusi dalla locale magistratura dopo aver scoperto che i responsabili delle due strutture obbligavano gli orfani di ambo i sessi a prostituirsi.

Tailandia

- *Abuso sessuale*

Nessuna informazione è giunta in merito.

- *Prostituzione minorile*

I testi base sono The Prostitution, Prevention and Suppression Act del 1996 e The Measures in Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act del 1997, in cui si punisce chi procura e chi profitta dei minori vittime della prostituzione, e si estende la protezione anche ai minori maschi.

La sezione 8 della riforma del '96 dispone che chiunque, al fine di soddisfare un desiderio sessuale proprio o altrui, ha un rapporto sessuale o qualunque altro atto con una persona di età compresa tra i 15 e i 18 anni, con o senza il suo consenso, in un luogo di prostituzione, viene punito con una pena detentiva da 1 a 3 anni e con una pena pecuniaria da 20.000 a 60.000 baht. Qualora tali atti sono commessi con un minore di età inferiore ai 15 anni, le pene sono raddoppiate.

Mentre la sezione 9 della stessa riforma prevede che chiunque sfrutta, favorisce, induce una persona ad esercitare la prostituzione, anche col consenso della persona offesa, e quest'ultima ha un'età compresa tra i 15 e i 18 anni, viene punito con una pena detentiva da 5 a 15 anni e con una pena pecuniaria da 100.000 a 300.000 baht. Qualora tali atti sono commessi con un minore di età inferiore ai 15 anni, le pene sono raddoppiate nel minimo e aumentate di un terzo nel massimo.

La sezione 10 dispone che padre, madre, custode di una persona di età inferiore ai 18 anni, con la consapevolezza della commissione di un reato di cui alla sezione 9 ai danni della persona sotto la sua custodia, è in concorso con l'autore del reato e viene punito con una pena detentiva da 4 a 20 anni e con una pena pecuniaria da 80.000 a 400.000 baht.

Infine la sezione 11 prevede che lenone, sfruttatore, gestore del mercato della prostituzione o di un luogo di prostituzione, o il controllore delle prostitute nel luogo di prostituzione, sono puniti con una pena detentiva da 3 a 15 anni e con una pena pecuniaria da 60.000 a 300.000 baht. Ma se nel mercato della prostituzione è coinvolta una persona di età inferiore ai 18 anni, le pene sono aumentate nel minimo di due terzi, mentre sono raddoppiate rispetto alla precedente ipotesi qualora è coinvolta una persona di età inferiore ai 15 anni.

Vengono infine anche adottate alcune misure di protezione: la custodia della persona offesa per un periodo non superiore a 10 giorni, in luogo appropriato che non sia il carcere o altro luogo simile; il collocamento della persona offesa in un Istituto di accoglienza per donne e minori vittime della prostituzione o in un Istituto di accoglienza per minori.

- ***Pornografia minorile***

Nessuna informazione è pervenuta in merito alla materia.

- ***Turismo sessuale a danno di minori***

Nessuna informazione è pervenuta in merito all'applicabilità del principio di extraterritorialità in materia.

- ***Altri dati***

Nel corso del 1998 si è svolta una formazione della polizia e delle altre autorità locali competenti, realizzato dalla Polizia di Northumbria.

Una ricerca dell'Università Mahidol di Bangkok del 1990, ha stimato l'ingresso nel paese di 80.000 tra donne e bambini, provenienti per la maggior parte dalla Birmania, dal Laos e dalla provincia cinese dello Yunnan; su 16.423 prostitute straniere in Thailandia, il 30% è di età inferiore ai 18 anni. Oltre allo sfruttamento della prostituzione minorile, in netta crescita è lo sfruttamento dei minori per l'accattonaggio.

APPENDICE 3

RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

REGIONE VENETO

5.2.70 - Legge Regionale 16 dicembre 1997, n. 41. Abuso e sfruttamento sessuale: interventi a tutela e promozione della persona.

B.U.R del 19 dicembre 1997, n.107.

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Obiettivi
- Art. 3 - Azioni
- Art. 4 - Soggetti istituzionali
- Art. 5 - Strumenti
- Art. 6 - Nucleo tecnico-scientifico
- Art. 7 - Funzioni di informazione
- Art. 8 - Formazione degli operatori
- Art. 9 - Disposizioni attuative
- Art. 10 - Norma finanziaria

Art. 1. Finalità.

1. In conformità agli articoli 2, 3, 13, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione e agli articoli 3 e 4 del proprio Statuto, la Regione del Veneto, nel ribadire il principio fondamentale di salvaguardia dei valori, della dignità e dei diritti della persona umana contro qualsiasi situazione, occasione o contesto che ne compromettano l'esistenza o lo sviluppo, fissa con la presente legge gli obiettivi, le azioni coordinate o programmate, i soggetti istituzionali coinvolti e gli strumenti attuativi e finanziari necessari per una politica regionale di tutela e promozione della persona, della famiglia e della comunità locale, a fronte dei fenomeni di abuso e di sfruttamento sessuale.

2. In coerenza con le finalità di cui al comma 1 e con quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, relativa al Piano socio-sanitario per il triennio 1996-1998 la Regione persegue in particolare:

a) il coinvolgimento delle famiglie, dei singoli e delle comunità locali, comprese le rappresentanze delle categorie sociali;

b) la corresponsabilizzazione delle strutture scolastiche, dei servizi socio-sanitari e delle strutture educativo assistenziali, con particolare attenzione agli aspetti educativi e formativi della persona;

c) l'individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire le necessarie sinergie fra gli enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali espressi dalla comunità locale.

3. Ai fini della presente legge per abuso e sfruttamento sessuale si intende ogni forma di violenza morale, fisica e psichica in ambito sessuale.

Art. 2. Obiettivi.

1. Per una efficace azione di tutela e promozione della persona e di lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale, sono obiettivi prioritari:

- a) la promozione umana e sociale delle persone oggetto di sfruttamento, per una presa di coscienza e di responsabilità nei confronti dei doveri sociali;
- b) la conoscenza dei fenomeni e la denuncia degli aspetti di maggiore pericolosità dei medesimi;
- c) il cambiamento dei comportamenti attivi e passivi negli ambiti di cui alla presente legge;
- d) la prevenzione socio-sanitaria, il contrasto delle forme più pericolose di contagio e l'educazione della salute;
- e) la formazione e l'informazione dei singoli e delle comunità;
- f) la promozione della solidarietà fra le persone;
- g) il raggiungimento della parità dei diritti uomo-donna;
- h) la corresponsabilizzazione individuale, sociale e comunitaria nella tutela dei diritti, nella coscienza e nell'esercizio dei doveri nei confronti dei fenomeni di cui alla presente legge;
- i) l'istituzione di un tavolo di concertazione tra i soggetti pubblici interessati.

Art. 3. Azioni.

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono raggiunti, coinvolgendo i soggetti sociali, con priorità la famiglia, attraverso specifiche azioni:

- a) di prevenzione, tutela e contrasto;
- b) di messa a punto di interventi integrati all'interno della rete dei servizi.

2. La Regione per la realizzazione delle azioni specifiche di cui al comma 1, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 5, promuove in particolare:

- a) seminari di studio;
- b) attività di informazione, ricerca e formazione;
- c) produzione di strumenti mediali a fini conoscitivi e formativi;
- d) servizi di segretariato sociale;
- e) servizi per la tutela legale;
- f) la consulenza psicologica individuale e di gruppo;
- g) la tutela delle persone in situazioni di lavoro a rischio e loro accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali in caso di necessità;
- h) l'associazionismo e la formazione delle famiglie disponibili ad ospitare persone coinvolte nei fenomeni di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale promuove:

- a) collegamenti interistituzionali a livello regionale ed interregionale:
 - a) attraverso conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con riguardo alla promozione delle azioni di cui alla presente legge;
 - b) mediante accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) mediante protocolli d'intesa con gli organismi della giustizia minorile;
- b) incontri di collaborazione con ambasciate, consolati, aziende di promozione turistica e questure attivando percorsi conoscitivi di prevenzione, tutela, contrasto e recupero;
- c) collaborazioni scientifiche anche con organismi internazionali e interventi di assistenza e recupero delle persone sottoposte ad abuso e sfruttamento sessuale.

Art. 4. Soggetti istituzionali.

1. Concorrono alla realizzazione di specifiche azioni programmate e coordinate:

- a) gli enti locali direttamente o attraverso le loro forme di decentramento;